

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2002

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Viste le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 sopramenzionate;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1. Nell'allegato 1, parte B, lettera b), punto 1, il termine "UK" nella colonna di destra e' sostituito da "UK (Irlanda del Nord)".

2. L'allegato II, parte B e' modificato come segue:

a) alla lettera a), punto 3, il testo della terza colonna e' sostituito dal testo seguente: "EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonche' la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)";

b) alla lettera a), e' soppresso il punto 7;

c) alla lettera b), punto 2, il testo della terza colonna e' sostituito dal testo seguente: "E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertino, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara,

nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)".

3. Nell'allegato III, parte B, lettera b), punto 1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal testo seguente: "E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertino, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)".

4. Nell'allegato IV, la parte B e' modificata come segue:

a) ai punti 1, 7 e 14.1, il testo della terza colonna e' sostituito dal testo seguente: "EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonche' la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)";

b) i punti 6.2 e 14.7 sono soppressi;

c) ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, nella terza colonna "UK" e' sostituito da "UK (Irlanda del Nord)";

d) al punto 2l, il testo della lettera a) nella seconda colonna e' sostituito dal testo seguente: "che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana;

Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica), oppure";

e) al punto 21, il testo della terza colonna e' sostituito dal testo seguente: "E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)";

14) l'allegato VI, sostituito dal decreto ministeriale 4 agosto 2001, e' cosi' modificato:

1. Alla lettera a), punto 4, il testo della colonna di destra e' sostituito dal testo seguente: "Grecia, Irlanda, Regno Unito (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonche' la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)".

2. Alla lettera a), il punto 14 e' soppresso.

3. Alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal testo seguente: "Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia, (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertino, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz, Stiria, Vienna), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)".

4. Alla lettera d), punto 1, colonna di destra, i termini "Regno Unito" sono sostituiti dai termini "Regno Unito (Irlanda del Nord)".

5. Alla lettera d), punto 3, colonna di sinistra, e' soppressa l'espressione "nocivo per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e i loro ibridi, con foglie e peduncoli".

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 28